

## Progetto di decisione del Consiglio che istituisce il Comitato per l'occupazione

(2000/C 21 E/13)

COM(1999) 440 def. — 1999/0192(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 settembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 130,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che:

- (1) l'articolo 3 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporta la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;
- (2) il Titolo VIII del trattato definisce le procedure attraverso le quali gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici. In questo contesto, il trattato prevede l'istituzione di un Comitato per l'occupazione a carattere consultivo (chiamato qui appresso «il Comitato»);
- (3) il Consiglio europeo riunito a Colonia nel giugno 1999 ha lanciato un processo di dialogo macroeconomico a livello comunitario;
- (4) i membri del Comitato nominati dagli Stati membri e dalla Commissione devono possedere il livello necessario di competenza, esperienza e affidabilità; il Presidente, inoltre, deve rappresentare gli interessi del Comitato nel suo insieme e può anche essere un esperto di uno degli Stati membri che ricoprono una carica di vicepresidente;
- (5) una struttura di gruppi di lavoro dovrebbe consentire al Comitato di determinare la struttura attraverso cui disporre dei pareri degli esperti;
- (6) la Risoluzione di Amsterdam sulla crescita e l'occupazione del 16 giugno 1997 auspica un maggiore coordinamento delle politiche economiche al fine di completare la procedura di cui al nuovo Titolo sull'occupazione del trattato e chiede che il Comitato per l'occupazione lavori in stretta cooperazione col Comitato per la politica economica; inoltre, la necessità di una collaborazione altrettanto stretta col Comitato economico e finanziario e con le parti sociali rappresentate in seno al Comitato permanente dell'occupazione previsto dalla decisione del Consiglio del 9 marzo

1999 relativa alla riforma del Comitato permanente dell'occupazione e che abroga la decisione 70/532/CEE <sup>(1)</sup>;

- (7) il Comitato per l'occupazione deve sostituire il Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, istituito dalla decisione del Consiglio 97/16/CE <sup>(2)</sup> per assistere il Consiglio nell'esercizio delle sue responsabilità nei settori dell'occupazione e degli affari sociali. Va dunque abrogata la decisione 97/16/CE.

HA DECISO QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### Istituzioni e funzioni

1. È istituito il Comitato per l'occupazione (qui appresso denominato «il Comitato»), a carattere consultivo, incaricato di promuovere il coordinamento fra gli Stati membri in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, in conformità delle disposizioni del trattato e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi della Comunità.
2. In particolare, il Comitato è incaricato di:
  - monitorare la situazione e le politiche dell'occupazione negli Stati membri e nella Comunità;
  - formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione oppure di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 128 del trattato CE, fatto salvo il disposto dell'articolo 207 del trattato;
  - promuovere gli scambi d'informazioni e d'esperienze fra gli Stati membri e con la Commissione in questi settori;
  - partecipare al dialogo sulle politiche macroeconomiche a livello comunitario.

### Articolo 2

#### Composizione

1. Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato. Possono del pari nominare due supplenti.
2. I membri del Comitato e i supplenti sono scelti fra esperti di alto livello di comprovata esperienza in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro negli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 18.3.1999, p. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 6 del 10.1.1997, p. 32.

3. Il Comitato può ricorrere a esperti esterni qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento dei suoi lavori.

#### Articolo 3

##### **Funzionamento**

1. Il Comitato elegge fra i suoi membri un Presidente, che resta in carica per un periodo di due anni non rinnovabili.
2. Il Presidente è assistito da tre vicepresidenti, i quali rappresentano lo Stato membro che in quel momento detiene la presidenza del Consiglio, lo Stato membro che lo ha preceduto in tale incarico e quello che gli succederà.
3. La Commissione fornisce al Comitato il sostegno analitico e organizzativo necessario. Essa cura i contatti col Segretariato generale del Consiglio per l'organizzazione delle riunioni.
4. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
5. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno metà dei membri del Comitato.

#### Articolo 4

##### **Gruppi di lavoro**

Il Comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti, oppure a gruppi di lavoro. In tali casi, la presidenza è assunta o dalla Commissione, o da un membro titolare o da un membro supplente del Comitato da

questo nominato. I gruppi di lavoro possono ricorrere all'aiuto di esperti.

#### Articolo 5

##### **Rapporti con altri enti**

1. Il Comitato consulta le parti sociali e istituisce meccanismi di coordinamento con le parti sociali rappresentate in seno al Comitato permanente dell'occupazione.
2. All'occorrenza, il Comitato collabora con altri organismi e comitati pertinenti che si occupano delle questioni connesse con la politica economica.

#### Articolo 6

##### **Abrogazione**

La decisione 97/16/CE è abrogata.

Il Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, istituito dalla suddetta decisione, cessa di esistere al momento dell'adozione della presente decisione.

#### Articolo 7

##### **Pubblicazione**

La presente decisione è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.